

Oggetto: Approvazione definitiva Variante n. 26 al Piano Regolatore Generale Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso il Comune di Arta Terme è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2005;

Che con Decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres del 23.03.2006 è stata confermata l'esecutività della succitata delibera;

Che in sede di D.P.Reg. n.85/Pres./2006 sono state prescritte le modifiche necessarie al totale superamento delle riserve espresse con Delibera Giunta Regionale n. 1533 d.d. 11/05/2004;

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 17 del 23.03.2017 con la quale è stata adottata la variante n. 26 al P.R.G.C.;

Visto l'avviso di avvenuta adozione della predetta variante pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) n. 20 del 17.05.2017;

Attesa la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n. 26, e della relativa pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 10, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Atteso che alla variante adottata, nei termini di pubblicazione/pubblicizzazione di cui sopra NON sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1324 del 17.07.2017, con la quale è stato disposto di avanzare una riserva vincolante in ordine alla variante adottata, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Preso atto che la riserva vincolante consiste nella integrazione del paragrafo "interventi" dell'art. 29 delle N.T.A. come segue: *"Anche dopo la chiusura delle pareti perimetrali per l'edificio trovano applicazione le disposizioni previste nel Decreto n. 1375/2011"*;

Visto l'elaborato progettuale d.d. "agosto 2017", a firma dell'arch. Fabiana Brugnoli, progettista – estensore della variante, integrato a superamento della riserva regionale, come di seguito elencato:

1. Fascicolo 1) Relazione – Norme di Attuazione – Estratti Grafici

Fatto presente che la variante in esame:

- è soggetta alla procedura di cui all'art. 63 bis (Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici) della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
- non interessa e non ha alcuna incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell'elenco degli ambiti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- con riferimento al comma 12 del citato art. 63 bis, per quanto attiene alle disposizioni di tutela di cui D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, della Parte Terza – Beni paesaggistici, l'area interessata non è soggetta a vincolo paesaggistico;
- non interessa beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione e pertanto non sono state necessarie le intese di cui al comma 13 del citato art. 63 bis L.R.5/2007;

- per quanto attiene agli aspetti di natura idrogeologica, in riferimento ai pareri n. 50/03 e n. 150/04 già espressi dal servizio geologico, non determina aumenti del carico insediativo rispetto a quanto previsto dal piano vigente;
- non prevede nuove aree per servizi ed attrezzature collettive;
- NON determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non è assoggettabile alla procedura di VAS (giusta deliberazione giunta di esclusione n. 28 del 15.03.2017);

Visto il parere favorevole d.d. 24.07.2017 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto di approvare la variante urbanistica n. 26 al P.R.G.C., già adottata con precedente deliberazione n. 17/2017, introducendovi le modifiche conseguenti al superamento della riserva regionale di cui alla D.G.R. n. 1324/2017;

Richiamata la L.R. 5/2007 riguardante la *"Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"* e s.m.i.;

Richiamata la L.R. 21/2015 riguardante le *"Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo"*;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Dec. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile di Servizio competente;

Visto l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21;

Con voti

d e l i b e r a

- 1) di prendere atto e far proprio quanto riportato in premessa;
- 2) di prendere atto che avverso la variante n. 26 al P.R.G.C., nei termini di pubblicazione/pubblicizzazione, NON sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
- 3) di recepire la riserva vincolante della Regione FVG, impartita con DGR n. 1324 del 17.07.2017;
- 4) di APPROVARE, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 15, della L.R.5/2007 e s.m.i., la variante urbanistica n. 26 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), già adottata con precedente deliberazione n. 17/2017, introducendovi le modifiche conseguenti al superamento della riserva regionale come sopra;
- 5) di riconoscere quali elementi costitutivi della sopraccitata variante gli elaborati progettuali, a firma dell'arch. Fabiana Brugnoli, di seguito elencati:
 1. Fascicolo 1) Relazione – Norme di Attuazione – Estratti Grafici d.d. "agosto 2017";
 2. Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente d.d. "marzo 2017";
- 6) di provvedere conseguentemente all'espletamento delle procedure amministrative previste ai fini dell'entrata in vigore della variante urbanistica n. 26 al P.R.G.C.;



COMUNE DI ARTA TERME

Provincia di Udine

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Servizio Tecnico

OGGETTO: Approvazione definitiva Variante n. 26 al Piano Regolatore Generale Comunale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto **Sandri Manuel**, in qualità di responsabile del **Servizio Tecnico**
del **Comune di Arta Terme**, ai sensi dell'art 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione succitata in ordine alla sola **Regolarità Tecnica**

ARTA TERME, 22.09 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sandri Manuel

